



SENTENZA/ORDINANZA N. 536/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA/ ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. **68313** del registro di segreteria proposto da(omissis), con gli avv.ti Domenico e Paolo Buonaiuti, contro il MEF;

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con il ricorso in riassunzione in atti il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico di 1° categoria, Tab. A oltre ad assegno integrativo per la 1° categoria senza superinvalidità e di assegno per cumulo di 2° categoria + 5/10 della differenza tra 1° e 2° categoria, nonché di assegno di cumulo di 6° categoria, ha chiesto il riconoscimento del miglior trattamento di cui alla tab. E G/3 (per l'infermità psichiatrica) + 1° categoria Tab. A (per le infermità globalmente insistenti sull'apparato osteoarticolare) + Tab. E G/4 (per inabilità totale a proficuo lavoro). Ha premesso che l'UML presso il Ministero della Salute, con parere in data 5.8.2013, non ha tenuto conto degli analitici rilievi formulati dal CTP e che, per tale motivo, il ricorso era stato in parte rigettato in prime cure, con sentenza di questa Corte, annullata in appello per difetto di motivazione.

Il convenuto si è costituito nelle pregresse fasi di giudizio, ma non nell'attuale, chiedendo il rigetto della domanda.

Dalla rinnovata CTU versata in atti in data 22/11/2019, e la cui motivazione costituisce parte integrante della presente sentenza, si evince che: la patologia "cardiopatía sclero-ipertensiva con pregressi episodi di FAP" e "ulcera gastroduodenale" non possano ritenersi causalmente correlate al fatto bellico che coinvolse il sig. (omissis), né tantomeno interdipendenti rispetto alle patologie già riconosciute come dipendenti da causa di guerra; la patologia ortopedica dx e sx è stata correttamente ascritta dall'UML alla I categoria della Tab. A, voce n. 8, *"trattandosi nella fattispecie di un'anchilosi di flessione del gomito destro con perdita funzionale dell'avambraccio e non di una perdita, anche solo funzionale, di tutto l'arto*

superiore destro. L'artrosi cervicale e la lesività a carico del polso sinistro possono essere considerate infermità concorrenti e coesistenti con la più grave lesività riportata a carico dell'arto superiore destro... si ritengono più che equamente ascritte nel loro complesso ad una 7° categoria della Tabella A".

Il giudizio tecnico, *in parte qua*, appare in questa sede condivisibile.

Non si ravvisano vizi motivazionali, evidenti *ictu oculi*, che inficino l'attendibilità del richiamato parere, che è sorretto da motivazione esaustiva, logica e congruente.

Il ricorso, nella parte relativa alle predette patologie, va quindi disatteso.

Quanto invece alla patologia neuropsichiatrica, letti i certificati medici redatti dal dott. (omissis), del Dipartimento di Salute Mentale di Napoli, in data 18.5.2007 e, successivamente, in data 18.6.2013, da cui si evince la persistenza di alterazioni psichiatriche di particolare gravità, che hanno profondamente inciso sull'esistenza del ricorrente, condizionandone altresì la capacità lavorativa, si reputa opportuno un ulteriore approfondimento, al fine di valutare se la patologia psichiatrica sia suscettibile di migliore ascrizione.

A tal fine, si richiede parere medico-legale a cura del Dipartimento di Salute Mentale di Napoli.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso nei limiti di cui alla parte motiva. Spese al definitivo.

Dispone acquisirsi, a cura del Dipartimento di Salute Mentale di Napoli, valutazione medico-legale in ordine all'eventuale ascrivibilità della patologia neuropsichiatrica alla Tab. E, ai fini dell'assegno di superinvalidità, tenuto conto, in particolare, dei certificati redatti dal dott. (omissis) del Dipartimento di Salute Mentale di Napoli, in data 18.5.2007 e, successivamente, in data 18.6.2013, da cui si evince la persistenza di alterazioni psichiatriche di particolare gravità, e di tutta la documentazione acquisita agli atti di causa. Tale valutazione, che dovrà altresì indicare la decorrenza dell'eventuale assegno di superinvalidità, in considerazione del periodo in cui la capacità lavorativa è venuta a mancare, andrà depositata nel termine di 20 gg. dalla comunicazione della presente ordinanza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Napoli, all'udienza del giorno 30/10/2024, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

IL GIUDICE UNICO
Dr. Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

31.10.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli